REGOLAMENTO (CEE) N. 456/78 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 221/72 per quanto riguarda la data di presa in consegna all'intervento delle carni bovine cui si applica il limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute all'ammasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 565/77 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 221/72 della Commissione, del 31 gennaio 1972, che fissa i coefficienti per la determinazione del valore d'inventario e del limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute all'ammasso delle carni bovine soggette ad intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2712/76 (6), ha fissato al 1° gennaio 1977 la data prima della quale, ai fini dell'applicazione del limite di tolleranza previsto, le carni bovine devono essere prese in consegna dagli organismi d'intervento;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza degli Stati membri in materia di interventi, è opportuno sopprimere questa data finale e mantenere per il momento la percentuale dei limiti di tolleranza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 221/72 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 72 del 19. 3. 1977, pag. 3.
(5) GU n. L 27 del 1°. 2. 1972, pag. 54.
(6) GU n. L 308 del 10. 11. 1976, pag. 7.